

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3006

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLEGATTI, GARAVINI, BARBIERI, STRUMENDO,
DONAZZON, PELLICANI, RUBBI ANTONIO, BOSELLI,
DI PRISCO, PALMIERI, POLI**

Presentata il 13 luglio 1988

Agevolazioni fiscali e creditizie per lo sviluppo di attività produttive nella provincia di Rovigo e aree contermini

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con questa proposta di legge intendiamo creare le condizioni per dare un'opportunità di sviluppo alla provincia di Rovigo (Polesine) e ad alcune aree contermini, contribuendo alla rimozione delle condizioni di squilibrio socio-economico esistente fra questa e il resto del Nord Italia.

Già in occasione della legge finanziaria 1988, la Camera dei deputati si è occupata di quest'area per un emendamento che chiedeva di ripristinare ed estendere i benefici della legge n. 1427 del 1961 che concedeva incentivi ed esenzioni fiscali alle aziende che si installavano in Polesine e in alcuni comuni e province confinanti. Quella legge che non opera più a seguito delle riforme fiscali intervenute (decreto del Presidente della

Repubblica n. 603 del 1973) non è più stata rifinanziata per cui, alcuni strumenti che pure si erano rivelati utili sono venuti a mancare quando ancora il tessuto produttivo presentava aspetti di notevole debolezza.

Il Polesine che unitamente al Basso Ferrarese e ad una parte della Bassa Mantovana è stato definito dal CENSIS il « cono d'ombra della pianura Padana » presenta una marginalità economica e sociale caratterizzata da:

a) struttura produttiva dominata da aziende di piccole e medie dimensioni con una presenza dell'impresa artigiana superiore alla media veneta;

b) assenza di settori ad alta specializzazione;

c) importanza delle produzioni per conto terzi con una larga presenza dell'abbigliamento e delle calzature;

d) tasso di disoccupazione molto elevato con una percentuale che va dal 12 al 14 per cento.

Lo stesso andamento demografico con la sua evoluzione negativa è eloquente: al 31 dicembre 1987 la provincia di Rovigo registrava 279.944 abitanti di cui 121.338 maschi e 128.606 femmine, con una diminuzione di 790 abitanti nei confronti dello stesso periodo del 1986; un calo della popolazione costante che nell'ultimo quinquennio si quantifica in meno 1,1 per cento. Questo andamento negativo della popolazione non è determinato solo dal movimento naturale ma anche dal movimento migratorio (immigrati n. 4.498, emigrati n. 4.594) con un saldo negativo di più 96 emigrati).

La necessità di emigrare che era stata molto forte per i polesani fra gli anni '50 e '60 perché, dopo la grande alluvione, le condizioni di vita si rivelavano molto difficili e il tessuto produttivo non offriva possibilità di occupazione, era rallentato negli anni '70 per poi ripresentarsi in questa fase come l'unico sbocco per chi è in cerca di lavoro. Infatti la mancanza di un'imprenditoria locale capace di proporre un modello autopropulsivo di sviluppo ha portato quest'area a subire una presenza di industria esterna fatta di aziende decentrate che qui hanno portato fasi marginali e residuali della catena produttiva. Questo modello che ha retto nel decennio 1970-1980 ha mostrato tutti i suoi limiti con il sopraggiungere della fase di riorganizzazione e ristrutturazione industriale con decine di chiusure aziendali, il licenziamento di migliaia di lavoratori, l'impossibilità d'intravedere per molti giovani una prospettiva di lavoro.

L'attuale numero di disoccupati, oltre ad essere elevato, è questa l'unica zona del Nord Italia che ha una percentuale a due cifre, favorisce come sopra detto l'emigrazione che però a differenza degli anni '60 se pure numericamente inferiore è qualitativamente preoccupante perché

ad andarsene sono i giovani diplomati e laureati, con il rischio di pregiudicare il divenire economico, sociale e culturale della comunità di questa area.

Appare chiaro come sia necessario e urgente intervenire anche con mezzi straordinari capaci di far fruttare tutte le potenzialità di questa terra e farla uscire dal suo isolamento determinando quel riequilibrio che i processi di sviluppo socio-economico, che hanno caratterizzato l'Italia Nord-Orientale e la regione Veneto, non hanno portato.

Parlare di potenzialità per quest'area significa innanzitutto fare riferimento a quelle che potrebbero essere date dai due grandi fiumi che la bagnano: il Po e l'Adige. Ultimamente questi due fiumi subiscono un forte grado di inquinamento causato dalla mancanza di interventi a monte, dove si riversano gli scarichi delle grandi aree industriali del Piemonte e della Lombardia per il Po, del Trentino e dello stesso Veneto per l'Adige. Siamo convinti che attorno al risanamento ambientale, al disinquinamento delle acque del Po e dell'Adige, nonché sull'Adriatico, possa nascere una prima serie di investimenti che potrebbero rispondere alle esigenze di occupazione e di sviluppo dell'intera area.

La stessa necessità esistente di una rilocalizzazione delle zone industriali lungo l'asta del Po, ad esempio, oltreché superare la saturazione e la congestione delle aree piemontesi e lombarde, permetterebbe una nuova crescita socio-economica dell'intera Padania attraverso uno sviluppo industriale che tenga conto dell'impatto ambientale.

Insomma, quello che intendiamo dire è che questa area, emarginata rispetto alle altre sviluppate del Nord Italia, può diventare, se si creano le opportunità, cerniera, raccordo per uno sviluppo omogeneo di cui potrebbe avvantaggiarsi l'intera area padano-veneta.

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione e le finalità del fondo previsto in 300 miliardi da spendersi in 10 anni in incentivi per lo sviluppo tecnologico e per il credito artigiano.

L'articolo 2 fa specifico riferimento alle modalità di erogazione del fondo per lo sviluppo tecnologico. Il modello a imprenditorialità diffusa, la piccola impresa, esistenti in quest'area, mostrano i loro limiti di fronte alle sfide tecnologiche; per questo si ritiene utile operare in questo senso ritenendo i processi innovativi come fondamentali per le strategie aziendali. La necessità di una struttura produttiva che sia consolidata e non fase terminale di produzioni, ci porta a che gli incentivi previsti non siano a disposizione di quelle attività che derivano da processi di mero decentramento produttivo.

L'articolo 3 ripropone l'esenzione decennale delle imposte locali sui redditi già esistente nella più volte citata legge n. 1427 del 1961.

L'articolo 4 stabilisce una estensione delle legge n. 863 del 1984 in materia di contratti di formazione lavoro. Le caratteristiche della disoccupazione presente in quest'area che, al 50 per cento è di « risulta » e « adulta », ci fa proporre interventi di sostegno per assunzioni di disoccupati con più di 29 anni.

L'articolo 5 eleva il limite di impegno degli interventi per il credito artigiano e

stabilisce che l'onere per gli interessi connessi ai predetti interventi, per la parte non coperta da contributo regionale, sia per un terzo a carico dell'impresa e per due terzi a carico dello Stato.

All'articolo 6 sono indicate le procedure e le modalità istruttorie per l'applicazione delle predisposizioni previste nella legge.

L'articolo 7 delimita la territorialità degli interventi alla provincia di Rovigo e ad una serie di comuni del Basso Ferrarese elencati.

Onorevoli colleghi, ci rendiamo conto che gli incentivi e le agevolazioni fiscali presenti in questa proposta di legge, da soli non saranno sufficienti per portare questo territorio al livello socio-economico necessario. Riteniamo però che sarebbe un grande contributo in particolare in vista del 1992 e dell'integrazione europea. Se quest'area non riuscirà, in questi anni che ci separano da quella data, a fare il balzo utile per essere all'altezza di questa scadenza, non sarà più possibile intervenire e la sua marginalità e la sua periferizzazione saranno ulteriormente aggravate con un rischio di non ritorno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e finalità del fondo).

1. Per il finanziamento degli interventi, di cui agli articoli 2 e 5, incentivi l'attività produttiva nella provincia di Rovigo, è istituito un fondo decennale di lire 300 miliardi suddiviso in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

2. Le somme non erogate in un esercizio sono trasferite all'esercizio successivo.

ART. 2.

(Fondo per lo sviluppo tecnologico).

1. Alle imprese industriali, che occupino fino a 100 dipendenti, operanti nel territorio della provincia di Rovigo, che realizzino nuovi impianti produttivi nel territorio ed alle imprese artigiane ivi operanti è erogato a fondo perduto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto di impianti e macchinari fino ad un massimo di lire 400 milioni.

2. La disposizione del comma 1 trova applicazione anche nel caso di riattivazione di aziende dismesse prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disposizione del comma 1 non si applica alle fattispecie derivanti da processi di decentramento produttivo.

ART. 3.

(Benefici fiscali).

1. I redditi di impresa prodotti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, a partire dal periodo di imposta che ha inizio nel 1988, sono esenti dalla imposta locale sui redditi per un decennio.

2. Per gli atti relativi alle operazioni immobiliari connesse alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi realizzati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, le imposte di registro e catastali si applicano in misura fissa.

ART. 4.

(Interventi per lo sviluppo dell'occupazione).

1. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, è prorogata di due anni, rispetto alla durata del contratto di formazione-lavoro, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per i lavoratori la cui assunzione, avvenuta con contratti di formazione-lavoro, è trasformata in assunzione a tempo indeterminato.

2. L'agevolazione indicata nel comma 1 si applica, per un biennio, anche per il personale assunto posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti diversi da quelli di formazione-lavoro.

3. Le agevolazioni di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, si applicano anche per l'assunzione di lavoratori con età superiore agli anni 29.

ART. 5.

(Credito artigiano).

1. Il limite di impegno degli interventi della Cassa per il credito alle imprese artigiane operanti nel territorio della provincia di Rovigo è elevato da 180 a 500 milioni. L'onere per gli interessi connessi ai predetti interventi, per la parte non coperta da contributo regionale, è ripartita nella misura del 66 per cento a carico dello Stato e del 34 per cento a carico dell'impresa o del consorzio di imprese.

ART. 6.

(Modalità e procedure).

1. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità istruttorie e le procedure per l'applicazione delle predisposizioni del commercio e dell'artigianato previste dagli articoli 2 e 5.

ART. 7.

(Delimitazione dell'area ammessa ai benefici).

1. L'area considerata ai fini delle agevolazioni previste dalla presente legge comprende:

a) tutti i 51 comuni facenti parte della provincia di Rovigo;

b) i comuni della provincia di Ferrara situati nella zona Basso Ferrarese: Mesola, Comacchio, Goro, Ostellato, Masafiscaglia, Lagosanto, Argenta, Voghiera, Portomaggiore, Masitoretello, Tresigallo, Formignana, Migliaro, Migliarino, Codigoro, Roferrarese, Berra.

ART. 8.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 40 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per gli anni finanziari 1988, 1989, 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al capitolo 6856 a tal fine utilizzando corrispondente quota parte dell'accantonamento « Esenzione di imposta sugli

accantonamenti bancari per rischi verso paesi in via di sviluppo»; per gli anni successivi si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.